

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 23/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato tramite proprio procuratore, il ricorrente riportava quanto segue.

In data 30/09/2010 aveva stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un montante pari ad Euro 43.200,00 da rimborsare mediante 120 rate da 360,00 Euro ciascuna. Il prestito era stato poi estinto anticipatamente nell'ottobre 2014.

In data 10/12/2014, il ricorrente aveva inviato reclamo per chiedere il rimborso *pro quota* delle commissioni e del premio assicurativo non maturati in seguito all'estinzione anticipata per un importo complessivo pari ad Euro 3.370,23, somma al netto di Euro 363,30, già ricevuti in sede di conteggio estintivo.

In data 23/12/2014, l'intermediario rispondeva di aver contattato la compagnia assicurativa, la quale si dimostrava disponibile a ristorare la somma di Euro 211,27 per i premi non goduti, mentre l'intermediario proponeva, a titolo transattivo di chiusura della vertenza, un ulteriore rimborso pari ad Euro 1.567,83 a solo titolo di commissioni bancarie/finanziarie.

In data 4/05/2015 il ricorrente aveva fatto sapere all'intermediario di non accettare l'offerta e di essere disponibile ad accettare la somma di Euro 2.500,00 a definizione della posizione.

In data 6/05/2015 l'intermediario ribadiva la propria offerta, espressa in riscontro al reclamo.

La parte ricorrente, pertanto, presentava ricorso all'ABF lamentando un'originaria opacità contrattuale dovuta alla mancata distinzione tra costi *up-front* e *recurring* e chiedendo all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla retrocessione delle spese non maturate, da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale *ratione temporis* e, per l'effetto, di condannare l'intermediario al pagamento della somma di Euro 3.370,23, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo e alle spese legali.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni con le quali si dimostrava disponibile a riconoscere al ricorrente l'ulteriore somma di Euro 1.623,22.

In ordine alle richieste del ricorrente sottolineava che, in merito alla quota del premio assicurativo, nulla era dovuto in quanto la compagnia assicurativa aveva già riconosciuto al ricorrente un rimborso pari ad Euro 211,27; relativamente alla quota delle commissioni d'agenzia, l'intermediario sottolineava che, come indicato al punto 3) del contratto, tali costi erano di natura *up-front* e, di conseguenza, non soggetti a rimborso. Contestava, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali per la mancata necessità di rivolgersi ad un legale in considerazione della propria manifestata volontà di concedere un rimborso all'istante.

L'intermediario, pertanto, chiedeva al Collegio di riconoscere la congruità del rimborso offerto pari ad Euro 1.623,22 e di rigettare ogni ulteriore pretesa.

## DIRITTO

La questione riguarda il mancato rimborso della quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Su tale materia il Collegio, ricordando il proprio consolidato orientamento, sottolinea che il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, avvenga secondo i seguenti criteri: a) per la parte non maturata il rimborso delle commissioni bancarie e/o finanziarie, nonché delle altre commissioni come le commissioni d'intermediazione e le commissioni d'incasso quote; b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare va equitativamente determinato secondo un criterio determinato *ratione temporis*, cosicché l'importo complessivo di ciascuna delle predette voci va suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto a favore del cliente al rimborso di tutte le suddette voci incluso il premio assicurativo.

Pertanto, in ossequio a quanto sin ora esposto, il Collegio ritiene che l'intermediario debba corrispondere al ricorrente la somma di Euro 3.370,23, così calcolata:

Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	Commissioni pro quota rate complessive n. 120	Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue n.72	Importo rimborsato	Importo rimasto a carico della parte ricorrente
1)Commissioni bancarie/finanziarie	3.310,87	27,59	1.986,52	363,30	1.623,22
2)Commissioni intermediazione/accessorie	2.289,60	19,08	1.373,76	0,00	1.373,76
3)Assicurazione	622,08	5,18	373,25	0,00	373,25
<b>Totale</b>	<b>6.222,55</b>		<b>3.733,53</b>	<b>363,30</b>	<b>3.370,23</b>

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, il Collegio ricorda che il loro rimborso deve avere natura meramente restitutoria, con la conseguenza che essi maturano a partire dal giorno di presentazione del reclamo inteso quale atto di messa in mora da parte del creditore e, pertanto, accoglie la richiesta del ricorrente.

Infine, per quanto riguarda la refusione delle spese legali, pari ad Euro 800,00, il Collegio osserva che il Regolamento ABF nulla dispone in proposito, stante il fatto che il procedimento di fronte all'ABF può essere instaurato senza l'ausilio di un difensore. Tuttavia, il Collegio di Coordinamento ha più volte ribadito che là dove sia dimostrato che il ricorrente si sia avvalso, per tutto il procedimento che va dal reclamo al ricorso, dell'opera di un difensore, sopportandone il relativo costo, questo può essere preso in considerazione in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Regolamento ABF, ma quale voce del più ampio pregiudizio patito dall'istante. Tale valutazione deve essere svolta dal Collegio attenendosi a criteri di estrema prudenza e prendendo in considerazione l'effettivo sostenimento della spesa legale, la congruità della somma richiesta al valore della causa. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante le spese legali sostenute e, pertanto, respinge la richiesta di rimborso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5538 del 13 giugno 2016

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.370,23, oltre agli interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto da terzo debitore.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA